



www.venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

Oggetto: APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CÀ FILISSINE A PESCANTINA (VR)

COD. COMMESSA: AMB-09 CUP: [61B21001280001- C.I.G. 93474732BE

QUESITO 1 del 06/08/2022

trattandosi di appalto superiore a 20ml, con la presente si chiede se siano richiesti requisiti in merito al fatturato da parte degli esecutori dei lavori ed al possesso di iscrizione in cat. 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (con eventuale indicazione della classifica richiesta) in fase di esecuzione

Risposta

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara per l'esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza permanente della discarica, i concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica e professionale attraverso l'attestazione del possesso delle categorie SOA nei termini indicati nel disciplinare di gara.

QUESITO 2 del 08/08/2022

Con riferimento al disciplinare di gara e al capitolo 11 ."SUBAPPALTO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI" viene segnalata una limitazione del subappalto al 50% della specifica voce A.1.5 Copertura finale ed opere generali.

Poiché i materiali inerti richiesti (argilla , ghiaia e materiale da riempimento) sono approvvigionamenti molto significativi nel tempo sarà necessario reperirli da più siti, come è anche previsto nella relazione tecnica.

Si chiede pertanto qualora l'operatore economico che partecipa alla gara si occupa direttamente dello loro posa, se sia possibile scorporare la fornitura di tali materiali dalla posa e non considerala all'interno del limite di subappalto.

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato, si conferma che, ai fini del calcolo del limite del subappalto di cui al capitolo 11 del Disciplinare di Gara, è possibile scorporare la fornitura del materiale di ricoprimento della discarica, qualora l'operatore economico che partecipa alla gara si occupi direttamente della sua posa.





www.venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

QUESITO 3 del 10/08/2022

Il disciplinare di gara al punto 6.4 richiede di aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria appartenenti alla categoria ID opere P.03 prevista dal DM 17 giugno 2016 Tariffe. II DM 17 giungo 2016 fornisce in genere una tabella con la corrispondenza delle categorie con quelle della normativa precedente per potere spendere tali requisiti. Tale corrispondenza non viene però espressa per la categoria ID opere P.03. Si chiede quindi di esplicitare quali categorie con riferimento alla normativa precedente (L 143/49 o DM 118-11-1971) siano considerate corrispondenti e spendibili con riferimento alla P.03.

Risposta

Poiché non sussiste alcuna corrispondenza tra la categoria P.03 relativa al DM 17/06/2016 e le categorie indicate nella Legge 143/49 e nel D.M. 18/11/1971, si evidenzia che il requisito potrà essere soddisfatto qualora il concorrente possa attestare di aver svolto servizi di ingegneria corrispondenti a quelli indicati nell'elenco riportato nella colonna "Identificazione delle Opere" della Tavola Z1, allegata al DM 17/06/2016, per la categoria P.03, nonché per le categorie P.01 e P.02, come precisato dal punto 6.4 lett.a) del Disciplinare di gara, ancorché precedenti all'entrata in vigore del citato D.M. del 2016.

QUESITO 4 del 01/09/2022

Facciamo riferimento a quanto riportato al p.to 4.2 del Disciplinare di gara avente ad oggetto le condizioni di partecipazione di soggetti sprovvisti dell'attestazione SOA per la progettazione. Secondo la nostra lettura, quindi, è possibile che il partecipante provveda ad indicare un Progettista esterno in possesso dei requisiti secondo la forma dell'Avvalimento (art. 89 del Codice).

Chiediamo conferma di tale lettura e se è possibile, in alternativa, l'indicazione del Progettista come subappaltatore (art. 105 del Codice)

Risposta

Il punto 4.2 del Disciplinare di gara, in aderenza a quanto previsto dall'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le imprese di costruzioni sprovviste dell'attestazione SOA per la progettazione e/o dei requisiti di progettazione devono, alternativamente: 1) associare il progettista in possesso dei requisiti per la progettazione, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale (Progettista "Associato"); 2) indicare in sede di offerta il progettista qualificato (Progettista "Indicato"), senza dover ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice degli Appalti. Il termine "avvalersi" utilizzato nel disciplinare di gara deve essere inteso in senso generico, come volontà di utilizzare/impiegare e non in senso tecnico.

L'indicazione del progettista come subappaltatore non è possibile.





www.venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

QUESITO 5 del 01/09/2022

Si chiede conferma riguardo alla possibilità di indicare quale Progettista esterno un RTP in cui la mandataria del gruppo di progettisti (capogruppo della progettazione) possieda i requisiti di cui alla Tabella a pag. 16 del Disciplinare in misura superiore al 40% come indicato al p.to 6.5 del Disciplinare.

Risposta

Si conferma che è possibile.

QUESITO 6 del 01/09/2022

Relativamente alla compilazione dei p.ti A1, A2 e A3 dei sub-criteri di valutazione della Professionalità (pag. 46 del Disciplinare di gara) si chiede se la descrizione della progettazione vada fatta con riferimento ad un unico caso da selezionare tra le referenze del Progettista (come sembrerebbe indicare la dicitura "...desunta da 3 servizi analoghi") o in senso più generale facendo riferimento ad eventuali plurime esperienze del Progettista nei vari ambiti (progettazione discarica, progettazione MISP, progettazione impianti TAR).

Risposta

Per quanto attiene ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica relativi alla progettazione, di cui ai punti A1, A2 e A3 della tabella all'art. 20.1 del Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno descrivere: per quanto riguarda il criterio A.1, la progettazione di una discarica per rifiuti speciali o RSU, per quanto riguarda il criterio A.2, la progettazione di una messa in sicurezza permanente di un sito contaminato o di una discarica mentre per quanto attiene al criterio A.3., la progettazione di un impianto di trattamento di percolato o di reflui industriali.

QUESITO 7 del 01/09/2022

L'Art. 5.3 "Polizza C.A.R. (Constructor's All Risks)" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, cita testualmente: "nella Sezione A dovranno essere incluse anche le seguenti garanzie: cause di forza maggiore".

Si chiede di esplicitare cosa si intende per cause di forza maggiore.

Risposta

La garanzia per danni da forza maggiore è una garanzia accessoria della polizza CAR richiesta dall'art. 5.3 del CSA, che deve essere espressamente richiesta all'assicuratore.





www.venetoacque.it info@venetoacque.it posta@pec.venetoacque.it

QUESITO 8 del 01/09/2022

L'Art. 5.3 "Polizza C.A.R. (Constructor's All Risks)" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, cita testualmente: "nella Sezione A dovranno essere incluse anche le seguenti garanzie: errori di progettazione e calcolo".

Gli errori di progettazione e calcolo non sono già ricompresi nella responsabilità del progettista.

Risposta

Quanto richiesto dal punto 5.3 del CSA è indipendente da quanto previsto dalla polizza professionale del progettista.

QUESITO 9 del 01/09/2022

La RCT, RCO, RCA e Polizza di responsabilità ambientale/inquinamento di cui agli art.5.3 ed art. 5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto possono essere possedute dal RTI o devono essere possedute da ciascun socio dell'RTI?

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato, si precisa che le polizze RCT, RCO e RCA devono essere possedute da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento, nei termini indicati nel Disciplinare di Gara, mentre la polizza di responsabilità ambientale/inquinamento dev'essere intestata al RTI

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Trevisan